



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Responsabilità amministrativa delle imprese ex. D.Lgs
231/2001 (II Modulo)

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I COMPONENTI ODV

STEFANO BONETTO – Auditor e consulente aziendale
MASSIMILIANO LISSI – Avvocato in Milano

12 Novembre 2015, Auditorium San Fedele, Via Hoepli, 3/b, Milano

Programma (prima parte)

- Premessa generale sul Decreto Legislativo 231 del 2001
- Cenni operativi delle Linee Guida Confindustria edizione 2014
- Modifiche recenti e aspetti di contesto collegabili
 - Ecoreati
 - Autoriciclaggio
 - Corruzione tra privati
 - Modifiche introdotte dalla legge anticorruzione (reati societari)
 - MOG sicurezza
 - Rating legalità

Programma (seconda parte)

- Principali sentenze e indirizzi giurisprudenziali
- Attività di vigilanza tramite: interviste, questionari
- L'attività di formazione diretta dell'ODV



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Il Decreto Legislativo 231 del 2001

I concetti base in sintesi

Il Decreto Legislativo 231 del 2001: la novità

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 introduce, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, la responsabilità amministrativa degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi. Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001), l'Ente non risponde della responsabilità amministrativa qualora provi di aver adottato preventivamente ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si passa dal principio:

“SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST”

Al nuovo dogma

“SOCIETAS DELIQUERE POTEST” !

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella delle persone fisiche!

Modifiche e integrazioni

2001
focus
relazioni
con la PA



Oltre 20
modifiche

oggi 12
famiglie
di reati

Legge 409/2001
Legge 366/2001 e D.lgs 61/2002
Legge 7/2003
Legge 228/2003
Legge 62/2005
Legge 262/2005
Legge 7/2006
D.lgs 152/2006
Legge 146/2006
Legge 123/2007
D.lgs 231/2007
Legge 94/09
Legge 99/09
D.lgs. 121/11
DLgs.. 109/12
D.L. 93/13
Legge 68/2015
Legge 69/2015

Il Decreto 231 del 2001: oggetto

Disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio da soggetti apicali o persone sottoposte alla direzione e vigilanza di questi ultimi

(importante il concetto di controllo e di collegamento all'ente)

Cosa introduce (presupposti)

La norma introduce la responsabilità in sede penale della società che va ad aggiungersi a quella della persona fisica.

La responsabilità coinvolge il patrimonio dell'ente e, indirettamente, gli interessi economici dei soci (sanzioni).

Per reati previsti (prima del fatto) che possono portare interesse o vantaggio.

Enti interessati

- Società di capitali e di persone
- Associazioni anche prive di personalità giuridica
- Enti pubblici economici (enti a soggettività pubblica ma privi di poteri pubblici) nonché le agenzie pubbliche (ASL) le aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici (aziende speciali) enti pubblici autarchici (INPS, INAIL, ISTAT...)
- Se il reato è commesso all'estero, purché in Italia vi sia la sede principale dell'ente e lo Stato estero in cui è commesso il fatto non proceda, la normativa si applica anche alle sedi secondarie italiane di società straniera.

Enti esclusi

Ne sono esclusi, per espressa previsione normativa:

- lo Stato
- gli enti pubblici territoriali
- gli enti pubblici non economici
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio): sindacati e partiti politici

Le sanzioni

- pecuniarie
- interdittive
 - Pubblicità prodotti
 - Partecipazione bandi
 - autorizzazioni
 - Commissariamento
 - Finanziamenti
- confisca
- pubblicazione della sentenza

Criteri di imputazione

Reato commesso da soggetto **apicale**: l'ente risponde quando non riesce a dimostrare l'efficacia del modello (riferimento articolo 6)

Reato commesso da soggetto **sottoposto**: l'ente risponde quando il giudice prova l'inefficacia del modello organizzativo (riferimento articolo 6)

Il regime dell'onere della prova ed il concetto di apicale!

I reati

1. reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione
2. reati societari e di abuso dei mercati
3. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
4. reati contro la personalità individuale
5. reati collegati alla sicurezza sul lavoro
6. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
7. reati informatici
8. reati riguardanti i delitti di criminalità organizzata
9. reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio
10. reati in materia di violazione del diritto di autore
11. reati in materia ambientale
12. cittadini privi di permesso di soggiorno

Paradigma dell'esimente

Le azioni

- dotarsi di modelli di organizzazione e controllo idonei a prevenire i reati
- applicare i modelli efficacemente
- disporre di un organismo deputato a vigilare e monitorare
- disporre di un sistema di verifica periodica
- disporre di un sistema sanzionatorio
- dimostrare una fraudolenta elusione delle disposizioni
- dimostrare di aver esercitato un controllo diligente e continuo
- aver fatto formazione ed informazione

In ogni caso

Spetta al giudice penale la valutazione in merito alla rispondenza dei codici comportamentali adottati dall'azienda ai parametri elencati nell'articolo 6 e all'articolo 7 del Decreto 231

È un obbligo?

Il modello è volontario, per cui deve essere fatta una analisi costi e benefici, anche in relazione al ruolo che occupo nell'organizzazione (per esempio che vantaggi mi da se sono proprietà, amministratore, manager, sindaco o revisore).

Organismo di Vigilanza

La norma definisce un Organo di Vigilanza (OdV), collocato alle dipendenze del vertice aziendale, con finalità di vigilanza sull'efficacia del modello e sul suo corretto funzionamento nel tempo.

Deve essere:

- **autonomo e indipendente:** nessuna funzione operativa ai fini dell'obiettività di giudizio, autonomi poteri di iniziativa e controllo in tutti i settori aziendali;
- **professionale e operativo:** possesso di strumenti e tecniche necessarie a svolgere l'incarico (per esempio campionamento statistico, flow charting, tecniche di intervista, contabilità e bilancio, risk assessment);
- **dotato di continuità d'azione:** struttura dedicata a tempo pieno alla vigilanza.

Analisi dei rischi reato

Non vi sono indicazioni tecniche nella 231 per la metodologia di analisi da scegliere, quindi si può procedere con logica:

- Applicabilità (processi e attività)
- Frequenza e danni
- Mitigazioni e rischio residuo (accettabile)
- Azioni e decisioni

Esempi di fattori di rischio

1. Clima etico
2. Attenzione della direzione al progetto
3. Pressione sul management e politiche dei target/incentivi
4. Integrità del personale
5. Entità e importanza delle transazioni
6. Condizioni economiche dell'ente (difficoltà a far fronte agli impegni)
7. Competitività dell'ente e contesto operativo (leggi e regolamenti)
8. Adeguatezza ed efficacia dei controlli
9. Conoscenza delle leggi
10. Azioni correttive già intraprese



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Il ruolo delle Linee Guida nella costruzione dei Modelli 231

Nota operativa sulle Linee Guida

Il Decreto 26 giugno 2003 n° 201 art. 5 ricorda che i modelli devono recepire le caratteristiche sostanziali previste dalle associazioni di categoria nei c.d. *Codici di comportamento*.

Il 21 luglio 2014 sono state approvate dal Ministero della Giustizia le nuove Linee Guida di Confindustria; le modifiche principali riguardano alcuni aspetti riconducibili alla Parte Generale del Modello

Aggiornamento del Modello

Aspetti da verificare:

- nuove partecipazioni o partnership
- apertura o chiusura sedi
- ampliamento di attività
- Acquisizioni e riorganizzazioni

Oltre alla partecipazione attiva dell'ODV e degli eventuali consulenti alle attività ed alle relative registrazioni dell'organo amministrativo, è necessario accertarsi della presenza di documenti formali sulla struttura societaria.

Formazione e informazione

Deve essere progettata differenziando:

- formazione generale
- formazione specifica

prevedendo la verifica di efficacia degli strumenti utilizzati; e basandosi sulle buone pratiche (per esempio i modelli ISO: pianificazione, erogazione e controllo, verifica efficacia e azioni correttive. Indicazione sulla registrazione e conservazione della documentazione).

Importante:

- dare ampio spazio agli strumenti di formazione a distanza (e-learning)
- coinvolgere l'ODV sul progetto sia in fase di pianificazione sia di supervisione.

Deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere:

- conforme alla legge
- documentato
- capace di essere ricostruibile a posteriori

Per questo è fondamentale la corretta gestione di:

- organigrammi,
- descrizioni di mansioni
- profili professionali
- regole di registrazione in visura camerale
- attività di comunicazione interna

Importante: nell'incarico deve essere previsto il modello di controllo e la limitazione a gestire le attività in autonomia.

Soggetti che agiscono per conto di

Il rischio è quello del possibile concorso nel reato.

A tal fine è necessario:

- mappare in modo puntuale tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto, formalmente o di fatto, per esempio agenti, professionisti e rappresentanti
- predisporre apposite clausole contrattuali o contratti standard.

Sistema disciplinare

Devono essere rispettati i seguenti principi:

Gradualità

Proporzionalità

È necessario quindi prevedere procedure specifiche per l'irrogazione delle sanzioni e una correlazione con tutti i destinatari del Modello.

Organismo di Vigilanza

L'Organo Amministrativo nella sua delibera deve motivare in maniera appropriata i criteri che hanno determinato la scelta della tipologia di Organismo di Vigilanza.

Per le aziende di grandi dimensioni è raccomandata una struttura dedicata, i cui membri abbiano competenze adeguate anche in materia di attività ispettiva e consulenziale per analisi dei sistemi di controllo.

Per quanto riguarda l'affidamento della funzione OdV al Collegio Sindacale bisogna attuare appositi accorgimenti.

Gruppi di imprese e controllo

Bisogna verificare i seguenti aspetti:

- reale responsabilità,
- interesse o vantaggio immediato e diretto,
- persone fisiche collegate che abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto in modo concreto e specifico.

La prima azione da intraprendere è un'analisi puntuale dei documenti di correlazione fra le società e la verifica dei cosiddetti "cumuli di cariche", al fine di comprendere la necessità o meno di modelli singoli per le società.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Modifiche recenti e aspetti di contesto collegabili

Eco Reati

Legge n. 68 del 22 maggio 2015 entrata in vigore dal 29 maggio 2015) introduce nel Codice penale il titolo VI-bis "Dei Delitti contro l'ambiente", con nuove fattispecie di reato.

Per quel che riguarda la responsabilità da reato degli enti, la riforma interviene anche sull'art. 25-undecies del Decreto 231, aggiungendo le nuove fattispecie tra i reati presupposto e relative sanzioni, nello specifico:

- inquinamento ambientale (art.452-bis), sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- disastro ambientale (art. 452 –quater), sanzione da quattrocento a ottocento quote;
- delitti colposi contro l'ambiente (art.452 –quinqies), sanzioni da duecento a cinquecento quote;
- circostanze aggravanti (art. 452 –octies), sanzioni da trecento a mille quote;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (arti. 452-sexies) sanzioni da duecentocinquanta a seicento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di inquinamento e disastro ambientale, la persona giuridica è inoltre soggetta alle sanzioni interdittive.

Autoriciclaggio

Dal 1 gennaio è entrata in vigore la Legge 186 del 2014 ("Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.") che, con l'articolo 648-ter.1, introduce di fatto nel Codice penale italiano il reato di autoriciclaggio, inserito anche come reato presupposto ai fini della applicabilità del Decreto legislativo 231 del 2001.

Il suddetto reato punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto non colposo che lo stesso ha commesso o concorso a commettere ostacolando concretamente l'identificazione della provenienza illecita del provento

Autoriciclaggio (2)

Gli aspetti fondamentali introdotti dal reato che impattano sull'analisi dei rischi:

- Reato non colposo: importante è il livello di competenza, consapevolezza e formazione del personale coinvolto (concetto di dolo generico)
- Denaro e beni provenienti da reato (concetto di provenienza illecita)
- Reato anche in forma di concorso (analisi delle relazioni commerciali)
- Rischio settore di riferimento: bancario, assicurativo o del credito in generale o in attività professionale

Autoriciclaggio (3)

Aspetti da ricordare:

- non sono punite le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità sono utilizzate esclusivamente e titolo personale;
- la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

I rischi principali si hanno per tutti i comportamenti relativi agli aspetti di elusione ed evasione fiscale (reati tributari) e tutti gli aspetti di relazioni economiche o finanziarie infragruppo o con aziende collegate o partecipate. Aspetti da monitorare sono anche quelli dei conti correnti bancari o equivalenti e la tracciabilità dei flussi, che deve essere facilmente visibile (evitare il concetto di impedimento volontario come primo strumento di difesa). Infine deve essere aggiornata la procedura di qualifica e controllo dei fornitori (il riferimento è a beni o altre utilità di provenienza illecita, aspetto di rischio già previsto nei Modelli 231). Non sono previste le sanzioni interdittive, ma i tempi prescrittivi sono rilevanti in quanto il reato ha prescrizione autonoma che parte dall'utilizzo del denaro o del bene di provenienza illecita.

Corruzione tra privati

L'art. 1, co. 77, lett.b) legge 6.11.2012, n. 190, in vigore dal 28.11.2012, ha introdotto il reato presupposto della responsabilità delle società , ex art. 25 ter, co.1, lett. s-bis) D.lgs. n. 231/2001 collegato al reato di corruzione fra privati (art. 2645, co.3, c.c.).

La società del corruttore (non quella del soggetto corrotto) risponde se nel suo interesse (non anche a suo vantaggio) un soggetto apicale o un soggetto sottoposto alla sua direzione o vigilanza dà o promette denaro o altra utilità alle seguenti figure: gli amministratori; i direttori generali; i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; i sindaci; i liquidatori; soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di questi soggetti. Tale corruzione deve essere commessa al fine di compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Pertanto, per configurare questa responsabilità, occorre che l'atto corruttivo abbia cagionato un danno alla società. La pena è la sanzione pecuniaria che va da duecento a quattrocento quote.

Corruzione tra privati (2)

È possibile la corruzione privata *endosocietaria*, quando nella stessa società un amministratore intende coprire una propria responsabilità nella gestione, e quindi corrisponde a un sindaco una somma di denaro; il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevare il problema e, di conseguenza, provoca un danno alla società. Tale amministratore potrebbe essere sollecitato a detto comportamento dall'interesse di evitare che sia rivelato un problema contabile o altro difetto di gestione.

La funzione sensibile al «rischio» di questo «reato» è quella della gestione del processo di vendita, con riferimento ai poteri autorizzativi all'interno del processo, alla definizione del prezzo di offerta, alla definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento, alla definizione di altri vantaggi commerciali (sconti, abbuoni, premi o altro).

Reati societari: false comunicazioni sociali

Con l'entrata in vigore della legge 69/2015 («legge Anticorruzione») viene modificato l'articolo 2621 del codice civile.

Il nuovo testo prevede specifiche in merito al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e alla loro concretezza ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Il reato viene punito con la reclusione da uno a cinque anni

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, **consapevolmente** espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono **fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore...omissis***

MOG sicurezza per PMI

Sono state ufficializzate dal Ministero del Lavoro con specifico Decreto ministeriale (DM) del 13 febbraio 2014 le procedure semplificate per l'adozione da parte delle piccole e medie imprese del modello di organizzazione e gestione per la sicurezza sul lavoro (per piccole e medie imprese valgono le definizioni del UE).

L'aspetto essenziale del suddetto decreto sono gli allegati, ossia la modulistica operativa, che diventa strumento da utilizzare nella costruzione delle procedure e istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

MOG sicurezza per PMI (2)

In particolare devono essere gestiti i seguenti aspetti:

- Anagrafica completa dell'azienda
- Aggiornamento legislativo
- Piano di miglioramento
- Riesame e riunione periodica
- Audit interni
- Formazione e sua registrazione
- Analisi infortuni e consegna DPI
- Manutenzione attrezzatura

Riferimenti normativi

- DM (Ministero del Lavoro e politiche sociali) 13 febbraio 2014
- Sicurezza sul lavoro - Articolo 30, comma 5-bis, D.lgs. 81/2008 - Procedure semplificate per adozione modello organizzativo PMI
- Prevenzione reati ex articolo 25-septies del Decreto legislativo 231 del 2001

Rating di legalità

Come funziona:

Attraverso l'attribuzione di un punteggio (rating) si possono facilmente individuare le imprese più virtuose, mentre lo stesso rating rende più semplice, per esempio, l'accesso al credito bancario o la concessione di finanziamenti pubblici. Risulta, inoltre, uno strumento molto utile per la reputazione aziendale e di forte differenziazione rispetto ai concorrenti.

I soggetti che possono richiedere il rating sono le imprese che hanno sede operativa nel territorio nazionale, che hanno raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio e che risultano iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.

La domanda deve essere inoltrata telematicamente tramite formulario specifico presente sul sito dell'Authority (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM).

Il rating prevede l'identificazione del livello attraverso il simbolo delle stelle, che vanno da una (il minimo) a tre (che è il punteggio massimo); la qualifica ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile.

Rating di legalità (2)

Lo scorso 15 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Delibera dell'AGCM del 14 novembre 2014, n. 24075 - *Regolamento attuativo in materia di rating di legalità*, in cui vengono specificati i diversi requisiti e il sistema di valutazione.

Da un'analisi svolta sono parecchie le aziende lo hanno adottato, queste le principali ragioni:

- partecipazione a gare ed appalti
- opportunità verso il credito bancario
- campagne di comunicazione in particolare per la valorizzazione del sito aziendale

Si ricorda che trattandosi di un modello di attestazione basato sull'autocertificazione, vi sono molti aspetti da considerare e alcuni rischi da non sottovalutare. In particolare la verificabilità delle asserzioni, come quelle antimafia, adozione Modelli 231 o di CSR. Dichiarazione non veritiere potrebbero essere contestate durante qualsiasi ispezione da parte della PA.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Principali sentenze e indirizzi giurisprudenziali

Cass. Pen. IV sent. 13858 del 1/04/2015

Nella sentenza in commento i giudici hanno ritenuto che nelle imprese di grandi dimensioni non è possibile attribuire *tout court* all'organo di vertice le responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre apprezzare non solo l'apparato organizzativo che si è costituito, sì da poter risalire, all'interno di questo, al responsabile di settore ma anche, come nel caso in esame, se il direttore generale con delega in materia infortunistica sia stato messo in condizioni di intervenire, in quanto portato a conoscenza della prassi lavorativa vigente nell'azienda pericolosa per la salute dei lavoratori.

Cass. Pen. IV sent. 13858 del 1/04/2015 (2)

Nel caso in esame un lavoratore mentre utilizzava una per stampare fogli in pvc, durante le modalità di scarico della bobina, in particolare, durante lo sgonfiaggio del mandrino (l'albero sul quale viene inserito il subbio, ossia il tubo di cartone sul quale viene arrotolata la bobina di PVC), eseguito utilizzando il proprio dito indice della mano sinistra, inserito nel buco del mandrino, anzichè la strumentazione adeguata (pistola ad aria compressa).

Cass. Pen. IV sent. 13858 del 1/04/2015 (3)

A causa della condotta dell'altro operaio che tirava il mandrino con forza verso di sè per sfilarlo dal subbio, urtava con il dito la bobina, subendo l'amputazione della falange distale del predetto dito.

Ciò avveniva in data 22 dicembre 2009.

Cass. Pen. IV sent. 13858 del 1/04/2015 (4)

Sono stati chiamati a giudizio il **direttore generale**, con delega in materia di sicurezza del lavoro (dal 5 marzo 2009), ed **direttore dello stabilimento**, (dal 9 gennaio 2009), essendosi ravvisati a loro carico profili di colpa generica e specifica, per non avere addestrato adeguatamente gli operai D.I. e P. all'uso della macchina da stampa circa le modalità di sgonfiaggio del mandrino pneumatico.

Cass. Pen. IV sent. 13858 del 1/04/2015 (5)

In sostanza, a fronte di una consolidata prassi in quella specifica fase della lavorazione, che presentava così evidenti rischi infortunistici, era richiesto agli imputati, proprio nell'espletamento delle loro mansioni dirigenziali, di adottare le necessarie misure dirette ad evitare il protrarsi di quella pericolosa modalità di lavorazione.

Cass. Pen. IV sent. 13858 del 1/04/2015 (6)

Le condotte doverose omesse sono state:

- la formulazione di adeguate istruzioni scritte;
- la rinnovazione della formazione relativamente a tale fase di lavorazione (la formazione svolta in precedenza non aveva riguardato questa specifica attività);
- il conferimento di adeguate istruzione ai preposti perchè esercitassero adeguata sorveglianza sugli operatori.

Cass. Pen. IV sent. 13858 del 1/04/2015 (7)

La corte ha precisato che il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario *iure proprio*, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti.

Cass. Pen. IV sent. 13858 del 1/04/2015 (8)

Il dato da cui bisogna partire nel caso in esame è la sussistenza nell'azienda di una **prassi, molto risalente** nel tempo, **a tutti nota** secondo la quale l'operazione di "sgonfiaggio" del mandrino veniva effettuata dal lavoratore inserendo il dito indice nell'apposito foro, trattandosi di una modalità più veloce, comoda ed istintiva, in quanto non richiedeva di allungarsi per prendere la pistola ad aria compressa. E' altresì risultata incontroversa la mancanza di istruzioni operative sul punto.

Cass. Pen. IV sent. 13858 del 1/04/2015 (9)

L'infortunio non si è, pertanto, verificato a seguito di una estemporanea ed imprevedibile iniziativa dei lavoratori.

Cass. Pen. IV sent. 13858 del 1/04/2015 (10)

Tale prassi aziendale, nota a tutti, non doveva sfuggire a chi ricopriva l'incarico di direttore dello stabilimento.

In questi termini, la Corte di Cassazione condivide le conclusioni della sentenza impugnata quando questa afferma che la negligenza dell'imputato andava ravvisata nelle carenze di ordine organizzativo generale idonee a prevenire i rischi infortunistici in quella fase della lavorazione che, se poste in essere, avrebbero presumibilmente evitato il verificarsi dell'infortunio.

Cass. Pen. IV sent. 13858 del 1/04/2015 (11)

La sentenza in commento tenendo conto che la posizione del direttore generale è diversa rispetto a quella del direttore di stabilimento, in ragione della obiettiva situazione di maggiore contiguità di quest'ultimo rispetto alle modalità di svolgimento delle attività lavorative giunge a diverse conclusioni relativamente alla posizione del **direttore generale.**

Cass. Pen. IV sent. 13858 del 1/04/2015 (12)

Considerato che, l'accertamento in ordine alla concreta situazione in cui in versava l'imputato al momento dell'infortunio, con riferimento alla sussistenza in capo al medesimo di un'adeguata consapevolezza delle modalità di quella particolare fase di lavorazione del processo produttivo, è questione di merito la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata relativamente alla posizione del direttore generale.

Trib. Parma ord. 22 giugno 2015

Il legale rappresentante di un'emittente televisiva privata, nell'arco di alcuni anni, ha presentato plurime domande di sovvenzione al Ministero per lo Sviluppo Economico fornendo false informazioni circa l'ammontare del fatturato ed il numero di dipendenti impiegati, sì da ottenere un'elargizione di denaro significativamente maggiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto. Di qui la sua iscrizione nel registro degli indagati per i delitti di cui agli **artt. 483 e 640 bis c.p.** e la contestazione, nei confronti della società dal medesimo rappresentata, dell'illecito di cui all'**art. 24, commi 1 e 2, d.lgs. 231/2001.**

Trib. Parma ord. 22 giugno 2015 (2)

Sulla base di questa imputazione, è stato disposto il sequestro preventivo dei beni dell'autore del reato e della società ed a quest'ultima, all'esito dell'udienza *ex art. 47 d.lgs. 231/2001*, è stata applicata la **misura cautelare interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di un anno e della revoca di quelli già concessi.**

Trib. Parma ord. 22 giugno 2015 (3)

Nel pronunciarsi sull'appello proposto contro l'ordinanza applicativa delle misure interdittive nei confronti della società, il Tribunale di Parma, dopo aver richiamato la cornice normativa entro cui il d.lgs. 231/2001 ne ha circoscritto i presupposti ed limiti operativi, ha focalizzato la propria attenzione sull'accertamento del c.d. ***periculum in mora***, alla cui sussistenza l'art. 45, comma 1, del medesimo decreto, subordina la possibilità di farvi ricorso.

Trib. Parma ord. 22 giugno 2015 (4)

Lo spunto per tale approfondimento è stato offerto dal motivo d'appello con cui, lamentando, tra l'altro, la lacunosità, sul punto, del provvedimento impugnato, si evidenziava come il medesimo non avesse correttamente valutato l'importanza assunta al riguardo dalle rilevanti modifiche apportate all'impianto organizzativo ed alla struttura di vertice della società.

Trib. Parma ord. 22 giugno 2015 (5)

In particolare, il riassetto organizzativo indicato dall'appellante era consistito:

- i) nelle dimissioni dell'autore dei reati "presupposto";
- ii) nell'adozione di «un articolato m.o.g. e codice etico»;
- iii) nella nomina di un organo di vigilanza monocratico.

Trib. Parma ord. 22 giugno 2015 (6)

A fronte di un così **profondo riassetto organizzativo** (tra i cui elementi spicca certamente l'adozione del modello organizzativo e la sostanziale neutralizzazione operativa dell'autore dei reati imputati all'ente), è ben comprensibile l'aspettativa riposta dall'appellante nella dichiarazione di insussistenza del rischio di reiterazione degli illeciti contestati.

Trib. Parma ord. 22 giugno 2015 (7)

Il Tribunale ha rimarcato come **le modalità e le circostanze del fatto contestato all'ente e la personalità di quest'ultimo** (desunta - in conformità agli insegnamenti di Cass. pen., sez. VI, 23/6/2006, n.32626 - dalla politica d'impresa attuata negli anni e dagli illeciti in precedenza commessi) **fossero tali da far ritenere insufficienti le misure di contenimento del rischio di recidiva poste in essere.**

Trib. Parma ord. 22 giugno 2015 (8)

In primo luogo, viene posta in luce la **potenziale inefficacia del controllo affidato ad un organismo di vigilanza di natura monocratica**, tanto più in considerazione dei «*trascorsi molto negativi della società*», nonché - parrebbe doversi desumere dal ragionamento complessivamente seguito sul punto - della circostanza che l'autore dei reati contestati, pur avendo cessato la carica di amministratore delegato, ha mantenuto la veste di socio «sostanzialmente di riferimento» della compagine societaria.

Trib. Parma ord. 22 giugno 2015 (9)

Una seconda ragione di criticità è stata riscontrata in relazione alla **mancata revoca delle domande di finanziamento** (anch'esse affette dalle ragioni di falsità riscontrate per quelle già contestategli) originariamente presentate dall'amministratore-indagato nell'interesse della società.

La conclusione cui giunge il Tribunale, pertanto, è nel senso di ritenere «**assolutamente attuale e concreta l'esigenza cautelare**», pur a fronte **delle (astrattamente idonee) azioni riorganizzative** sopra ricordate.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Attività di vigilanza tramite: interviste,
questionari

L'Organismo di Vigilanza: requisiti operativi

In base al requisito di professionalità, l'organismo di vigilanza deve essere dotato degli strumenti e delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva o consulenziale, ossia:

- tecniche di analisi
- valutazione e misure per il contenimento dei rischi
- tecniche di intervista e di elaborazione di questionari
- elementi di psicologia
- metodologie per l'elaborazione delle frodi
- campionamento statistico

Attività dell'Organismo di Vigilanza: le interviste

L'Organismo di Vigilanza può organizzare periodicamente interviste con i soggetti chiave della struttura aziendale per approfondire e monitorare i processi sensibili in relazione a:

- procedure/ prassi esistenti
- verificabilità, congruenza e coerenza delle operazioni
- separazione delle responsabilità
- documentabilità dei controlli

Attività dell'Organismo di Vigilanza: i questionari

L'Organismo di Vigilanza prima di procedere con le interviste, può decidere di sottoporre al personale un questionario interno informativo per indagare sui seguenti aspetti:

- Personale percezione del livello di rischio rispetto a determinate attività
- Opinioni sull'adeguatezza del sistema di compliance 231 dell'azienda
- Eventuali necessità di formazione (approfondimento su reati specifici)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

L'attività di formazione diretta dell'ODV

Attività dell'Organismo di Vigilanza: la formazione

Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza rientrano la promozione di iniziative per la formazione e comunicazione del modello. Attraverso il coordinamento con il responsabile del personale.

L'Organismo di Vigilanza deve pianificare, coordinandosi con il responsabile del Personale apposite sessioni informative e formative, predisponendo la documentazione necessaria a tal fine

Al riguardo potranno essere sottoposti al personale appositi questionari per valutare il livello di apprendimento di coloro che hanno partecipato alle sessioni formative.

Attività dell'Organismo di Vigilanza: la formazione (2)

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto Legislativo 231 deve essere differenziata, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione di:

- qualifica dei destinatari
- livello di rischio dell'area in cui operano,
- svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza

Attività dell'Organismo di Vigilanza: la formazione (3)

I corsi possono essere organizzati in aula ma anche in modalità e-learning. In quest'ultimo caso l'Organismo di Vigilanza può svolgere attività di controllo in merito ai tempi di effettuazione del corso informando la Direzione Risorse Umane nel caso di inadempienza del dipendente affinché valuti eventuali provvedimenti disciplinari e sanzionatori. Inoltre può verificare i risultati ottenuti dai singoli partecipanti.